

Regolamento
per l'erogazione di contributi per la partecipazione a visite guidate, viaggi d'istruzione con pernottamento, scambi di classe e soggiorni studio all'estero a studenti in stato di bisogno.

Art.1

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui potranno essere erogati contributi agli studenti che ne facciano richiesta documentando la situazione reddituale della famiglia di appartenenza. Il parametro per identificare lo stato di bisogno è individuato nell'attestazione ISEE.

Art.2

La soglia ISEE massima per l'erogazione di contributi è fissata in euro 15.000, corrispondente alla soglia utilizzata dal Comune di Colle di Val d'Elsa per l'erogazione di borse di studio e buoni libro, e potrà essere variata di anno in anno sulla base delle variazioni eventualmente apportate a tale soglia dall'Amministrazione comunale di Colle di val d'Elsa.

Art.3

Il contributo deve essere richiesto da un genitore nel caso di alunni minorenni e dall'alunno stesso nel caso di maggiorenni allegando alla richiesta la documentazione ISEE. Nessun altro documento reddituale diverso dall'attestazione ISEE sarà preso in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

Art.4

Ogni anno in sede di approvazione del Programma annuale la scuola determinerà il budget a disposizione per l'erogazione del contributo sulla base della situazione finanziaria e delle esigenze di realizzazione del PTOF e comunque tale somma non potrà superare i 1600 euro annui.

Non sarà assolutamente possibile in corso d'anno variare tale Budget a meno che non si verifichi una variazione in entrata che lo consenta o a meno che non pervengano alla scuola in corso d'anno finanziamenti da qualunque fonte finalizzati a tale scopo.

In nessun caso potranno essere erogati contributi in misura superiore alla somma stanziata in sede di Programma annuale o a quella eventualmente variata secondo quanto previsto nel comma precedente

Art. 5

Il contributo sarà erogato ai richiedenti in misura pari al massimo a:

- 1) con ISEE compreso tra 0 e 5.000 euro , contributo pari al 60% del costo del viaggio con importo massimo erogabile pari a 300 euro
- 2) con ISEE compreso tra 5001 e 10000 euro ,contributo pari al 45% del costo del viaggio con importo massimo erogabile pari a 250 euro
- 3) con ISEE compreso tra 10001 e 15000 euro , contributo pari al 30% del costo del viaggio con importo massimo erogabile pari a 200 euro

Il soddisfacimento delle richieste sarà evaso in ordine cronologico, secondo la data di presentazione della richiesta, fino a concorrenza della disponibilità stanziata in sede di programma annuale. Le eventuali richieste pervenute successivamente all'esaurimento della predetta disponibilità non potranno essere accolte.

Nel caso di richieste di contributi pervenute da una percentuale pari o superiore al 10 % del n° di alunni di una classe partecipanti al viaggio il contributo non potrà essere erogato per evitare che un unico viaggio possa assorbire la quasi totalità della somma stanziata annualmente e pregiudicare così la possibilità di fruizione del contributo da parte di alunni di altre classi. In tali caso, verificata la difficile sostenibilità economica del viaggio da parte delle famiglie, sarà opportuno rimodulare ,da parte del consiglio di classe ,la proposta di viaggio con individuazione di destinazione, tempi e modalità che comportino un costo del viaggio sostenibile da almeno il 90% degli intenzionati a partecipare (fermo restando il limite dei 2/3 dei componenti della classe per autorizzare il viaggio).

Nel caso di richieste contemporanee di contributi che non possono essere soddisfatti per carenza di disponibilità si procederà ad assegnare contributi parziali attuando un riparto composto diretto con termini del riparto il n° di richiedenti per fascia ISEE, ponderato con la percentuale riferita alla fascia.(esempio : se vi sono 2 richiedenti di fascia 1 , 3 richiedenti di fascia 2 e 2 richiedenti di fascia 3 il coefficiente di riparto sarà dato da: $1 / [(2 \times 60\%) + (3 \times 45\%) + (2 \times 30\%)]$)

Resta inteso che chiunque faccia domanda di contributo, e ne abbia il diritto in base al presente regolamento, ne potrà usufruire una sola volta nell'arco del quinquennio e per un solo viaggio.

Art.6

In sede di relazione al conto consuntivo verrà rendicontato l'utilizzo del budget stanziato per l'erogazione dei contributi.